

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Convenzione contro le doppie imposizioni – Accordo Italia - Romania
- 3 Convenzione contro le doppie imposizioni – Accordo Italia - Barbados
- 3 Cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale – Accordo Italia - Vietnam
- 3 Job's act dei lavoratori autonomi – è in Gazzetta

Prassi

- 4 Equitalia - in arrivo risposte sulla rottamazione
- 4 OIC 32 Strumenti Finanziari Derivati - chiarimenti
- 5 Giuristi d'impresa – non possono essere iscritti all'albo degli avvocati
- 5 Migranti nei centri di accoglienza - esenti da IVA le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in loro favore
- 6 Approvvigionamento di prodotti energetici - risposte ai quesiti degli operatori
- 6 Cambio valute del mese di maggio 2017
- 7 Voluntary disclosure bis - indicazioni operative
- 7 Definiti i criteri e le modalità di cessazione delle partite Iva ed esclusione dal Vies
- 7 Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e relativi codici tributo
- 8 Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017
- 8 Tassazione delle somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato
- 9 Come cedere il credito legato all'ecobonus e al sismabonus - chiarimenti
- 9 Circolazione prodotti energetici assoggettati ad accisa - obbligo di comunicazione delle differenze di volume rilevate dall'esercente l'impianto destinatario

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 11 Modelli

L'Agenzia delle entrate informa

- 12 Software
- 12 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

13
14

ODCEC Roma	✓	Amministratori condominiali – gli obblighi formativi
Assonime	✓	Informazioni non finanziarie - obblighi di comunicazione delle società
CNDCEC	✓	Chiusura del fallimento e giudizi pendenti
Laboratorio di diritto tributario dell'Unione europea (AIDC Milano)	✓	Rivalsa dell'Iva accertata

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Convenzione contro le doppie imposizioni – Accordo Italia - Romania Ratificata la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, che è entrata in vigore il 10/06/17. La Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e riguarda le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Per quanto riguarda l'Italia, le imposte a cui si applica la Convenzione sono: • Irpef; • Ires; • Irap.	<i>Legge 16/5/17, n. 78 (G.U. n.132 del 9/6/17)</i>
Convenzione contro le doppie imposizioni – Accordo Italia - Barbados Ratificata la Convenzione tra la Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, che è entrata in vigore il 15/06/17. La Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e riguarda le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Per quanto riguarda l'Italia, le imposte a cui si applica la Convenzione sono: • Irpef; • Ires; • Irap.	<i>Legge 16/5/17, n. 84 (G.U. n.136 del 14/6/17)</i>
Cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale – Accordo Italia - Vietnam Ratificato l'Accordo su cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, in vigore dal 15/6/17.	<i>Legge 16/5/17, n. 85 (G.U. n.136 del 14/6/17)</i>
Jobs act dei lavoratori autonomi – è in Gazzetta Pubblicata la L. 22/5/17, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il provvedimento, che contiene misure per i lavoratori autonomi, nonché per il "lavoro agile" dei lavoratori subordinati, sarà oggetto di un apposito Special assit di prossima pubblicazione.	<i>Legge 22/5/17, n. 81 (G.U. n.135 del 13/6/17)</i>

Ordinary Assist

PRASSI	
Equitalia - in arrivo risposte sulla rottamazione Dal 16 giugno, nell'area riservata del portale www.gruppoequitalia.it, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali troveranno la comunicazione da parte di Equitalia delle somme dovute.	<i>Equitalia, comunicato del 10/6/17</i>
La comunicazione informa sull'accoglimento o l'eventuale rigetto della adesione, così come su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, e quindi sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (max 5 rate) dal contribuente al momento della compilazione della richiesta, oltre al modulo per l'addebito in conto corrente. Sono state predisposte 5 tipi di comunicazioni: 1. AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti "rottamabili" e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non "rottamabili"; 2. AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti "rottamabili" che per quelli non "rottamabili", hai un importo da pagare; 3. AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non "rottamabili" non devi pagare nulla; 4. AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non "rottamabili"; 5. RI - Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai quindi un importo da pagare. Come pagare - È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale Equitalia e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli Equitalia. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato venga presentata alla banca almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l'addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest'ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31/7/17 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Anomalie - qualora nella comunicazione ricevuta: • non si riscontri la presenza di tutte le cartelle/avvisi indicati nella dichiarazione di adesione - per non perdere i benefici della definizione agevolata, è necessario pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il 31/7, segnalando le sole cartelle/avvisi mancanti; • si riscontri la presenza di cartelle/avvisi non indicati nella tua dichiarazione di adesione - per non perdere i benefici della definizione agevolata devono essere pagati comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi indicati nella dichiarazione di adesione entro il 31/7, segnalando le sole cartelle/avvisi che non erano stati indicati.	<i>Equitalia, comunicato del 10/6/17</i>
OIC 32 Strumenti Finanziari Derivati - chiarimenti Forniti chiarimenti in merito alle relazioni di copertura semplici previste dallo OIC 32 con riferimento alla possibilità di applicare il modello contabile ad hoc dello OIC 32, previsto per le relazioni di copertura semplici, a tutte quelle operazioni di copertura di flussi finanziari laddove sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura	<i>Organismo italiano di contabilità, newsletter maggio 2017</i>

Ordinary Assist

eccettuata la scadenza. La fattispecie sottoposta all'OIC è quella di una società che decide di accendere un finanziamento a tasso variabile di lungo termine e di coprirsi dal rischio di tasso mediante la stipula di un contratto finanziario derivato, laddove lo strumento di copertura è stipulato con i medesimi "elementi portanti" del correlato elemento coperto, ad eccezione della scadenza (ad esempio 20 anni il finanziamento e 5 anni il derivato). Al riguardo, l'OIC ha evidenziato che, ai sensi del paragrafo 102a) dell'OIC 32 "la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66)" e che il paragrafo 65 dell'OIC 32 prevede che una società può designare una parte dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto se attribuibile a uno o più flussi finanziari contrattuali. Ne consegue che, laddove le scadenze dei flussi di cassa designati come elemento coperto coincidano, o siano strettamente allineate, a quelle dello strumento di copertura e siano soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dai paragrafi 101-102 dell'OIC 32, il modello semplificato può essere attivato.	
Giuristi d'impresa – non possono essere iscritti all'albo degli avvocati Lo status di "giurista d'impresa" non consente l'iscrizione all'albo degli avvocati. Le fattispecie "giuristi d'impresa" e "avvocati degli enti pubblici" devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina. I "giuristi d'impresa" sono regolati dall'art. 2, c. 6, della L. n.247/2012 al solo fine di consentire agli stessi l'esercizio dell'attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d'opera continuativa e coordinata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Lo status di "giurista d'impresa" non consente l'iscrizione all'albo degli avvocati stante l'incompatibilità di cui all'art. 18, lettera d) del provvedimento citato. La deroga prevista dall'art. 2, c. 6, è pertanto, limitata all'attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.	<i>Consiglio nazionale forense, Parere commissione consultiva 10/3/17</i>
Migranti nei centri di accoglienza - Esenti da IVA le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in loro favore Forniti chiarimenti in merito all'esenzione dall'Iva, di cui all'art. 10, co. 1, n. 27-ter, del D.P.R. n. 633/1972, relativa alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese in favore dei migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.	<i>Ministro dell'economia e finanze, Interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-11482</i>
In merito al trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, riservato alla gestione ai centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico in Italia, è stato confermato che trova applicazione l'art. 10, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972, che prevede l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie". La gestione globale che caratterizza determinate strutture come quelle destinate ad accogliere migranti o richiedenti asilo politico, comprende in via primaria l'alloggio e accessoriamente altri servizi di supporto. Con la locuzione "e simili" si è voluto indicare esplicitamente che possono rientrare nell'esenzione dell'art. 10, n. 21), anche altri organismi non espressamente indicati dalla stessa norma che perseguano le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che, unitamente, forniscono una	

Ordinary Assist

serie di servizi dall'alloggio (principale) al vitto, vestiario e a tutte le altre prestazioni accessorie. Ai fini dell'esenzione dell'IVA, dunque, non rileva la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni. Fanno eccezione le cooperative sociali o loro consorzi, in quanto dall'1/1/16, ai sensi della legge n. 208/2015, per i contratti stipulati dalla medesima data e relativi alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, co.1, del D.P.R. n. 633/1972, rese a favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter), si applica l'IVA nella misura ridotta del 5%.

Pertanto, generalmente le prestazioni fornite nel loro complesso ai cittadini stranieri migranti o che richiedono asilo politico in Italia, consistente nel servizio di accoglienza ed assistenza degli stessi, configura una più complessa e globale attività che ricomprende una serie di servizi che, agli effetti fiscali, non possono essere trattati separatamente in presenza, ovviamente, di un compenso unico.

In caso contrario le singole prestazioni potrebbero essere ricondotte, in base alla loro tipologia, nell'ambito delle altre disposizioni di esenzione previste dall'art. 10 oppure andrebbero assoggettate al tributo ad aliquota propria.

Approvvigionamento di prodotti energetici - risposte ai quesiti degli operatori

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti sulle procedure doganali e fiscali da mettere in atto per le operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 69 del 14/06/17 e Agenzia delle dogane, risoluzione 1 del 13/6/17

Formalità doganali del bunkeraggio di prodotti petroliferi– per evitare la duplicazione di adempimenti agli operatori, sono stati individuati i meccanismi di raccordo tra le disposizioni vigenti (in materia doganale, Iva e accise) che consentono di provare l'avvenuto bunkeraggio di prodotti petroliferi destinati alle navi. Più precisamente è stato segnalato in quali casi occorre sempre espletare le formalità doganali previste dall'art. 269 del Regolamento (UE) n. 952/2013 e in quali casi, invece, sono sufficienti come prova le attestazioni di ricezione del prodotto (previste, ai fini accise, dal D.M. n. 225/2015) apposte dal comandante della nave sul Documento di accompagnamento semplificato (DAS) e sul memorandum d'imbarco.

Aspetti fiscali del rifornimento delle navi - l'art. 8 - bis del DPR n. 633/72 (operazioni assimilabili all'esportazione) si applica anche al le operazioni di rifornimento nelle quali la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell'armatore avvenga mediante l'intervento di più trader. Questo, però, a condizione che il trasferimento della proprietà del carburante fra i trader sia contestuale e concomitante al caricamento a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che i trader non abbiano mai la disponibilità materiale del prodotto caricato. Laddove il trader sia un operatore economico non stabilito nel territorio nazionale, non sarà necessario identificarsi, ai fini Iva, in Italia qualora lo stesso ceda il carburante ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

Quando il bunkeraggio non è imponibile ai fini Iva – per beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall'art. 8 - bis del D.P.R. n. 633/1972, infatti, il criterio dell'applicazione anticipata del beneficio fiscale si applica anche al caso di importazione di navi commerci ali adibite alla navigazione in alto mare, comprese le unità destinate ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio. In tali casi, quindi, è consentito all'importatore di non pagare l'Iva al momento dell'importazione, previa presentazione di una dichiarazione in cui l'armatore dichiara di voler destinare la nave, per almeno il 70% dei viaggi, a viaggi in alto mare.

Cambio valute del mese di maggio 2017

Accertate per il mese di maggio 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 11055 del 13/5/17

Ordinary Assist

Voluntary disclosure bis: indicazioni operative I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30/9/16 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31/7/17, della riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali. Fino al 30/9/17 sarà, invece, possibile integrare le istanze, i documenti e le informazioni.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 19 del 13/6/17</i>
I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30/9/17. È possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30/9/17. Per agevolare il calcolo delle somme da versare, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. L'applicativo è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online - senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24.	
Definiti i criteri e le modalità di cessazione partite Iva ed esclusione dal Vies Entro 6 mesi dall'attribuzione della partita Iva o dall'iscrizione al Vies - la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie - l'Agenzia delle Entrate valuta l'eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell'analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell'attribuzione della partita Iva o dell'iscrizione al Vies. Se, a seguito dei controlli, un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l'Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita Iva sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva scatta il provvedimento di esclusione dal Vies. Il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel Vies.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 110418 del 12/6/17</i>
Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e relativi codici tributo In risposta alle richieste di chiarimenti in merito alle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari. Le modifiche hanno di fatto esteso il campo d'applicazione dei canali telematici delle Entrate, prevedendo in particolare, per i soli titolari di partita Iva, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate - F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico - qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 68 del 9/6/17</i>
Quando l'obbligo di presentare l'F24 tramite i canali telematici non sussiste - qualora ci si trovi di fronte al caso d'una compensazione di tipo "verticale" o "interna", quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d'imposta, per esempio Iva da Iva. Però, qualora in questo caso al netto delle	

Ordinary Assist

compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia restano ferme le regole generali. In caso della compensazione "orizzontale" o "esterna", ossia tra tributi diversi, prevale l'obbligatorietà nell'utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Per i soggetti diversi dalle partite Iva sono tutt'ora operanti le norme previste dal DL n. 66/2014 e i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9/7/97, n. 241, sono eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e tramite home banking, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi

Individuati i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore n. 108815 del 9/6/17*

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di incoerenza di cui sopra alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati, per le quali l'INPS riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si provvede in cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS secondo modalità attuative stabilite con un protocollo d'intesa.

Tassazione delle somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato

Nei modelli dichiarativi sono previsti dei campi distinti per l'indicazione dei compensi per premi di risultato e dei benefit, poiché, nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione la tassazione ordinaria ritendendola più favorevole, la procedura di liquidazione del 730 (o il software nel caso del modello Redditi) farà confluire nel reddito complessivo solo i compensi, mentre i benefit resteranno detassati.

Se, invece, il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge, al fine di consentire l'applicazione della tassazione ordinaria su tutte le somme percepite, è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro. In particolare, nel modello 730/2017, l'importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata "Somme imposta sostitutiva"). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata "Benefit"). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata "Tassazione ordinaria") del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l'intero importo esposto nella casella denominata "Somme imposta sostitutiva", comprensivo del benefit.

Analogamente, nel modello Redditi Persone Fisiche 2017, nelle ipotesi in argomento,

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67 del 9/6/17

Ordinary Assist

l'importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna (denominata "Somme imposta sostitutiva"), barrando la colonna 6 denominata "Tassazione ordinaria" del medesimo rigo RC4. Con riferimento ai contribuenti che utilizzano la dichiarazione precompilata, il contribuente dovrà modificare la dichiarazione precompilata eliminando gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 (o RC4 del modello Redditi) e inserendoli nella colonna 3 denominata "Somme imposta sostitutiva" del rigo C4 (o RC4) o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti nel campo. Inoltre, dovrà essere barrata la colonna 6 del rigo C4 (o RC4), denominata "Tassazione ordinaria".	
Come cedere il credito legato all'ecobonus e al sismabonus - chiarimenti I condòmini beneficiari della detrazione d'imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l'adozione di misure antisismiche di maggior rilievo, possono cedere un credito d'imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dall'1/1/17 al 31/12/21. Chi può cedere il credito - i condòmini, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini. È, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche. Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condomino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili. Come cedere il credito - se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condomino deve comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31/12 dell'anno di riferimento, l'avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo. L'amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all'Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l'invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L'Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l'assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel "Cassetto fiscale" il credito d'imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare. Utilizzo del credito in compensazione - il credito d'imposta deve essere ripartito dal cessionario in 5 quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in 10 quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata. La prima quota è utilizzabile a partire dal 10/3 dell'anno in cui l'amministratore di condominio comunica i dati all'Agenzia, limitatamente all'importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell'anno precedente e riferibili al condomino cedente.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimenti del direttore n. dell'8/6/17</i>
Circolazione prodotti energetici assoggettati ad accisa. Obbligo di comunicazione delle differenze di volume rilevate dall'esercente l'impianto destinatario Considerato che l'obbligo di informazione risponde alla finalità di consentire all'Amministrazione finanziaria di avviare eventuali controlli sulla circolazione di prodotti ad accisa assolta ex art.49 del D.Lgs. n.504/95 ed al fine di dare concreto significato alla norma regolamentare in esame, fermo restando il distinto regime delle giacenze di	<i>Agenzia delle dogane, nota n. 53616 del 9/6/17</i>

Ordinary Assist

prodotti stoccati, l'esercente interessato è tenuto alla prescritta comunicazione al suddetto Ufficio delle dogane in presenza di:

- a) differenza quantitativa, in più, in misura superiore all'uno per cento;
- b) differenza quantitativa, in meno, in misura superiore al due per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti (0,5 per cento ex tabella B allegata al D.M.13.1.2000, n.55).

Quanto sopra indipendentemente dall'origine della differenza di volume rilevata, vale a dire se attribuibile a variazioni termiche e/o rientrante nelle tolleranze degli strumenti di misura.

Con riguardo, poi, alle differenze di prodotto riscontrate nella verifica dei depositi commerciali, il trattamento in virtù del quale non si dà luogo a tassazione, ricorrendone i presupposti, trova applicazione anche per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nei limiti delle tolleranze per essi stabilite in materia, rispettivamente, di cali naturali ex art.50, comma 2, del D.Lgs. n.504/95 e tabella A allegata al D.M. 13/1/00, n.55, e di eccedenze ex art.48, comma 3, lett.b), del medesimo D.Lgs. n.504/95.

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
MODELLI		
Registrazione contratti di locazione e affitto	Approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 112605 del 15/6/17</i>
Dichiarazione di successione voltura e catastale	Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 112426 del 15/6/17</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di visualizzazione e stampa del 730-4 (versione 1.0.0.).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/6 al 15/6</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili gli elenchi di coloro che hanno chiesto l'iscrizione al 5 per mille 2017 dopo i termini di presentazione (tardivi). Disponibili i seguenti aggiornamenti: • archivi comuni urbano e terreni (Docfa 4) • archivi comuni urbano e terreni (Voltura catastale) • Docfa 4.00.3 (Catasto fabbricati) • elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Amministratori condominiali – gli obblighi formativi – ODCEC Roma Pubblicato un documento in cui i commercialisti di Roma forniscono indicazioni e chiarimenti sugli obblighi formativi dell'amministratore condominiale.	<u>ODCEC RM, documento</u>
Informazioni non finanziarie - obblighi di comunicazione delle società - Assonime Esaminato l'obbligo, previsto per le società qualificabili come "enti di interesse pubblico" di grandi dimensioni dal D.lgs. n. 254/2016 - società quotate, banche e imprese di assicurazione (nonché di riassicurazione) di grandi dimensioni - di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contiene, per ogni esercizio finanziario, una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.	<i>Assonime, Circolare n. 13/2017</i>
Chiusura del fallimento e giudizi pendenti – Consiglio nazionale commercialisti Analizzata la tematica della chiusura del fallimento in presenza di giudizi ancora pendenti. L'art. 118, co. 2 della legge fallimentare prevede che la chiusura della procedura di fallimento di una società quando: • è compiuta la ripartizione dell'attivo; • la continuazione della procedura non consente di soddisfare neppure in parte i creditori, comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese. La disposizione prevede, inoltre, che nel caso di ripartizione dell'attivo, la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi. Il curatore, in questo caso, può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio, fino alla definitiva conclusione della lite. La norma disciplina, quindi, le modalità con cui la vicenda processuale può proseguire post chiusura del fallimento, stabilendo la gestione delle spese e degli introiti relativi ai giudizi pendenti, con eventuali riparti successivi. Al riguardo, i commercialisti hanno esaminato alcune questioni irrisolte. In particolare: • se la chiusura del fallimento rappresenti solo una <i>fictio iuris</i> ovvero abbia un'efficacia sostanziale; • se, in base al tenore letterale dell'art. 118, co.2, L.F., una volta intervenuto il decreto di chiusura emesso dal Tribunale, il curatore sia tenuto a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese da cui discenderà la successiva estinzione di quest'ultima. • le modalità di gestione dei giudizi pendenti e la imputazione/destinazione dei risultati relativi, nonché il loro trattamento fiscale ai fini IVA, ai fini delle imposte dirette e delle relative ritenute, in particolar modo in caso di soddisfacimento integrale dei creditori, in relazione alla destinazione degli eventuali avanzi.	<u>CNDCEC, documento</u>
Rivalsa dell'Iva accertata - Laboratorio di diritto tributario dell'Unione europea (AIDC Milano) Analizzata la disposizione di cui all'art. 60, co. 7, del decreto Iva, che consente, a determinate condizioni, la possibilità di recupero Iva in rivalsa dell'imposta o della maggiore imposta pagata a seguito di accertamento o rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.	<u>AIDC MI, approfondimento</u>

Ordinary Assist

L'art. 60, co.7 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta/maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento/rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta/maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Al riguardo, è stato osservato che la nuova norma attribuisce in capo al cedente/prestatore una facoltà di rivalsa a seguito dell'accertamento, e non un obbligo, al pari di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. n.633/1972; facoltà subordinata alla condizione che vengano pagate, insieme all'imposta, anche sanzioni e interessi.

È stata, altresì evidenziata l'irragionevolezza delle condizioni del pagamento delle sanzioni ai fini dell'esercizio della facoltà di rivalsa, soprattutto laddove il contribuente decida di prestare acquiescenza alla pretesa impositiva, versando la maggiore imposta accertata, ma allo stesso tempo decida di contestare la sanzione irrogata.

È stato, infine, evidenziato che presupposto per l'applicazione dell'art. 60, co. 7, è che l'avviso di accertamento sia divenuto definitivo o attraverso uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario o per mancata impugnazione dell'atto di accertamento nei termini, ovvero, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Al contrario, non è ammessa la rivalsa, né l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta/maggiore imposta versata a seguito di atti non divenuti definitivi, ovvero nelle ipotesi di Iva versata a titolo provvisorio. Sul punto, la norma nulla dice, invece, per il caso di notifica di un processo verbale di constatazione. Secondo i commercialisti di Milano un'interpretazione restrittiva della norma sul punto non sembra corretta, potendosi invece ammettere l'esercizio della rivalsa anche in caso di notifica di un p.v.c. o in caso di ravvedimento operoso.